

COPIN

REGIONE PIEMONTE -PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI PILA

DECRETO DEL SINDACO N. 20 DEL 29.12.2017

OGGETTO: “Individuazione componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Pila e del perimetro di consolidamento.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di dicembre nel proprio ufficio;
Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Garavaglia Dr. Tiziano;

IL SINDACO

Premesso:

- che l'art. 16, comma 17, lett.a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo al 17 settembre 2011, non prevede, per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, la figura degli assessori comunali;

- conseguentemente le competenze della giunta comunale sono attribuiti esclusivamente al sottoscritto;

- che il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ha previsto apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009 n. 42;

- che gli articoli da 11 bis a 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011, prevedono la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011;

–Considerato:

- che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti gli enti che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica e gli enti compresi nel bilancio consolidato;

- che i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale - che l'elenco degli enti facenti parte del gruppo “Amministrazione Pubblica” è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area di consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

- che ai sensi dell'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., gli enti adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4, costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato ed al bilancio consolidato sono allegati la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa e la relazione del Revisore dei Conti.

– Considerato altresì:

- che costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in quanto trattasi delle articolazioni organizzative

della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

– 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti e clausole, enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

– 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

– 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

– 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.

– A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiori al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

– Considerato:

– che gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica”, possono non essere inseriti nel “Gruppo Bilancio Consolidato”, nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo - che sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria del capogruppo: - totale dell'attivo - patrimonio netto - totale dei ricavi caratteristici. In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazioni inferiori all' 1% del capitale della società partecipata.

– b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni ed altre calamità naturali).

–Richiamate:

–la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 16/06/2015, con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art.1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014 ;

– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 26/09/2017 con cui è stata approvata la ricognizione della razionalizzazione della Società partecipate.

–Stabilito:

–che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Pila”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

SOCIETA'	QUOTA COMUNE	DESCRIZIONE	RIFERIMENTI
ALPE DI MERA SPA	0,644%	Realizzazione e gestione impianti di trasporto a fune in area montana	Art. 11 quinquies D.lgs. 118/2011
CORDAR VALSESIA SPA	0,02 %	Servizio Idrico Integrato	Art. 11 quinquies D.lgs. 118/2011
A.T.L. VALSESIA VERCELLI SRL	0,215%	Promozione turistica del territorio provinciale	Art. 11 quinquies D.lgs. 118/2011
CEV	0,0001	Servizi energetici	Art. 11 quinquies D.lgs. 118/2011

Dato atto che:

-al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Pila, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati relativi allo Stato Patrimoniale 2016 allegati al Rendiconto 2016, approvati dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 9 in data 09.05.2017 ed è risultata come qui di seguito:

Parametri	Comune di Pila	%	Soglia di rilevanza
Totale attivo	2014213,85	10	201421,38
Totale patrimonio	1093251,03	10	109325,10

-Verificato, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2016, non risulta alcuna ente/società essere inclusa nel perimetro di consolidamento. Precisato che il Bilancio Consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento. Ritenuto, per quanto sopra, di approvare gli elenchi degli enti ricompresi nel GAP “Comune di Pila” e di quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, che risulta negativo. Rilevato pertanto che non vi sono enti/società ritenuti rientranti nel perimetro di consolidamento del GAP “Comune di Pila”, a cui chiedere le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2017 necessarie per la redazione del bilancio consolidato.

-Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213, art. 3 comma 1, lettera B.

 Garavaglia Dr. Tiziano

-Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente decreto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così

come modificato dal D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213, art. 3 comma 1, lettera B.

 Toietti Rag. Daniela

- Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

DECRETA

- 1) Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento quali componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Pila”, i seguenti organismi partecipati:

SOCIETA'	QUOTA COMUNE	DESCRIZIONE	RIFERIMENTI
ALPE DI MERA SPA	0,644%	Realizzazione e gestione impianti di trasporto a funi in area montana	Art. 11 quinquies D.lgs. 118/2011
CORDAR VALSESIA SPA	0,02%	Servizio Idrico Integrato	Art. 11 quinquies D.lgs. 118/2011
A.T.L. VALSESIA VERCELLI SRL	0,215%	Promozione turistica del territorio provinciale	Art. 11 quinquies D.lgs. 118/2011
CEV	0,0001	Servizi energetici	Art. 11 quinquies D.lgs. 118/2011

- 2) Di dare atto che nell'individuare, altresì gli organismi partecipati, quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Pila, non risulta alcun ente/società essere inclusa nel perimetro di consolidamento.
- 3) Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo della fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti.
- 5) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'esecuzione del presente provvedimento.
- 6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

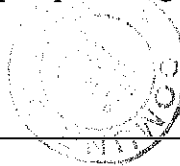
Il Sindaco
E. B. Enrico Cottura

Il Segretario Comunale
F. I. Garavaglia Tiziano

Certificato di pubblicazione

Certifico che copia di questo decreto del Sindaco è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 06/02/18 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 21/02/18 ai sensi del D.Lgs. 267/00.

Addì 06/02/2018



Il Segretario dell'Ente

Certificato di esecutività

Certifico che questo decreto, non soggetto a controllo preventivo di legittimità è divenuto esecutivo ad ogni effetto ai sensi D.Lgs. 267/00.

Addì

Il Segretario dell'Ente

- ~~ORIGINALE~~

- COPIA CONFORME al decreto, per uso amministrativo.

Addì 06/02/2018



Il Segretario dell'Ente